

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SOLUZIONE LAVORO S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina:

"SOLUZIONE LAVORO S.R.L."

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di **REGGIO DI CALABRIA**.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fino al **31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta)**.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto:

- servizi di agenzia per il lavoro, servizi per il lavoro, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, tra i quali disoccupati, inoccupati, disabili, tossicodipendenti, extracomunitari, favorendo, tra l'altro, informazione, accoglienza, accompagnamento, scouting, preselezione e selezione del personale, assistenza per predisporre domande e/o richieste di lavoro, orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, mobilità transazionale e territoriale, compresi progetti ERASMUS. Tali attività saranno espletate anche tramite sportelli informativi sia a favore dei disoccupati, che a favore delle imprese;
- Supporto e servizi ai disoccupati ed alle imprese per facilitare l'utilizzo di tutte le politiche attive del lavoro compreso l'accompagnamento all'avvio d'impresa;
- attività di ricerca e selezione del personale; attività di supporto alla ricollocazione professionale.
- progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e/o cofinanziati da enti Regionali, Nazionali o FSE, ovvero corsi liberi, rivolti a soggetti occupati e non, finalizzati a interventi di pre qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza (FAD e/learning) anche valorizzando le capacità di interpretare e divulgare la cultura di impresa;
- progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione per obbligo formativo per giovani fino ai diciotto anni, compresi coloro che manifestano disagio e

difficoltà di apprendimento;

-orientamento professionale, formazione professionale, comprese la formazione continua e l'organizzazione di tirocini/stage sulla base di esperienze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo;

- formazione e l'addestramento di lavoratori, nonché l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, anche presso strutture pubbliche e private, in conto proprio e/o per conto terzi, le ricerche e studi in materie giuridiche sociali ed economiche, studi ed analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del lavoro;

- promuovere , organizzare e gestire, anche per terzi, attività di formazione per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo e la promozione imprenditoriale, attività di formazione su nuove prodotti e/o processi, tutoraggio, monitoraggio, assistenza tecnica;

-supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

-Attività di formazione, anche a distanza, utilizzando metodi e tecnologie innovative favorendo l'interazione tra Aziende, Università, Istituti di ricerca, Agenzie formative, Istituzione Pubbliche;

- Servizi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; compresa predisposizione e gestione di corsi di formazione per la sicurezza;

-servizi di supporto all'accesso al credito, accompagnamento, monitoraggio e tutoraggio, microcredito ed altre forme di finanziamento delle imprese;

-elaborazione dati e gestione banche dati;

-servizi informatici e digitali compresa attività di dematerializzazione di documenti cartacei, realizzazione di programmi, di reti, servizi hardware e software, predisposizione e assistenza di applicazioni, di siti internet, Ect.;

-servizi di consulenza gestionale, servizi alle imprese in generale, servizi di marketing e pubblicità, servizi di controlli gestionali e manageriali, controllo del personale, studi di fattibilità, predisposizione di Business Plan.

- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, ed e-commerce, di materiale elettrico, elettronico ed informatico, compresi hardware, telefonia, tablet, con relativi servizi ed assistenza; tale attività potrà essere svolta anche tramite rappresentanza.

Tutte le attività in precedenza indicate saranno svolte

anche nei confronti dei diversamente abili e nei confronti degli stranieri.

La Società potrà utilizzare tutte le leggi agevolative regionale, nazionale ed europee finalizzate all'investimento e sviluppo della propria attività.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di gestione straordinaria, commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie (nel rispetto delle Leggi vigenti in materia di raccolta del risparmio) ritenute dall'Organo amministrativo necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà, infine, contrarre finanziamenti con Enti o Istituti bancari, accendere ipoteche, rilasciare fidejussioni, dare in pegno propri beni patrimoniali e comunque prestare ogni altra garanzia sia personale che reale, mobiliare ed immobiliare.

Articolo 5

Capitale Sociale

Il capitale è di **Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)** diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 6

Variazioni del Capitale Sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi a favore della società.

L'aumento di capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7

Versamenti e Finanziamenti soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata infruttiferi

salvo diversa decisione dell'organo amministrativo.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere trasferite a diretto aumento del capitale e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili a terzi salvo il diritto di prelazione a favore dei soci.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione agli altri soci spetterà, in proporzione alle partecipazioni già possedute, il diritto di prelazione.

Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà comunicarlo a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata a.r., o **comunicazione inviata con posta elettronica certificata**, indicando il valore della partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo, le condizioni, i termini dell'offerta e le generalità del terzo acquirente.

Il diritto di prelazione, a pena di decadenza, dovrà essere esercitato entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e contestualmente i soci potranno manifestare la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione sulle eventuali partecipazioni che non saranno oggetto di prelazione.

Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato entro i termini fissati, le partecipazioni saranno trasferibili a terzi alle condizioni proposte.

Ogni trasferimento effettuato in contrasto con dette previsioni sarà inefficace nei confronti della società.

Articolo 9

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal contratto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'art. 2479 cod. civ. numeri da 1 a 5.

In alternativa al metodo assembleare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2479 cod. civ., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 10

Metodo Assembleare

- Convocazione dell'Assemblea -

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ..

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'avviso deve essere spedito allo specifico recapito o numero che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata a.r..

Si ritiene validamente convocata l'assemblea anche quando tutti i soci abbiano firmato il foglio di convocazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non presenti e informati, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non essersi opposti alla trattazione degli stessi.

- Intervento in Assemblea e diritto di voto -

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto.

- Rappresentanza in Assemblea -

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare liberamente in assemblea anche da un non socio.

- Presidenza dell'Assemblea -

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico. Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi in più luoghi audio e/o Video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali relativi:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati sull'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto **un registro** delle presenze.

- Quorum costitutivi e deliberativi -

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) e nel caso delle decisioni concernenti la nomina e la revoca degli amministratori, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; la medesima maggioranza occorre per introdurre

clausole attributive di particolari diritti di cui all'art. 2468 comma 3 cod. civ..

Articolo 11

Amministrazione

La società è amministrata da un **Amministratore Unico**, anche non socio, **da due o più amministratori** con poteri da esercitarsi in forma congiunta o disgiunta o da un **Consiglio di amministrazione** composto da **tre a cinque membri**, che dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina o, in mancanza di fissazione di termine, fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato ed in tal caso nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola.

La rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, ai due amministratori o al presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Compensi dell' Amministratore

All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Articolo 13

Organo di Controllo

Quale organo di controllo, i soci possono nominare il Sindaco unico, il Collegio Sindacale o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco unico è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civ..

In caso di nomina del collegio sindacale questo sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Al sindaco unico, al collegio sindacale e al revisore, se nominati, si applicano le disposizioni di cui agli art. 2409 bis e seguenti cod.civ..

Articolo 14

Esercizio sociale - Bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere dilazionato a 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso gli amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Articolo 15

Utili

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Gli utili derivanti dall'attività di formazione, non potranno essere in nessun caso distribuiti ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 16

Recesso del Socio

Il diritto di recesso compete nelle ipotesi di cui agli artt. 2473 e 2481 bis cod. civ..

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 2473 cod. civ..

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione

Per lo scioglimento e la liquidazione della società si applicano le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.).

Articolo 18

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza fatta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale della società.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le

parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 19

Disposizioni varie e rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata.

F.to: Aricò Giovanni

F.to: Anna Lisa Aricò

F.to: Chiara Aricò

F.to: Clemente Mazzù Notaio
